

Il commento

di Patrizia Rabachin



L'Avcp ha raggiunto la consapevolezza che la progettazione riveste un ruolo centrale per il raggiungimento della qualità dell'opera pubblica. È ora necessario che i diversi livelli di Governo, centrale, regionale, locale e in genere gli Enti banditori, acquisiscano un'analogha convinzione.

ALA

CONFESSIONI
CONFESSIONI CRISTIANE ITALIANE

coordinatrice della commissione
lavori pubblici di Ala

La qualità delle opere pubbliche Il ruolo centrale del progetto e della professionalità

Ci siamo già espressi su queste pagine, sulla determinazione dell'importo a base delle gare di progettazione e sul procedimento di verifica di congruità delle offerte, in relazione alla determinazione del 27.07.10 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, Avcp.

Anche circa i requisiti e i compensi dei progettisti, l'Avcp s'è espressa nella stessa occasione e ha allegato due tabelle alle Linee Guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, per stabilire a quale classe e categoria (come definite all'art. 14 della L 143/49) appartiene l'intervento cui si riferiscono i servizi stessi. Ciò al fine di determinare l'importo del corrispettivo del servizio tecnico da porre a base di gara, nonché per definire i requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti e ancora per specificare il contenuto del documento che questi devono presentare, per dimostrare la professionalità e l'adeguatezza dell'offerta.

Le tabelle hanno le finalità di apportare chiarimenti e d'evitare ingiustificate restrizioni della concorrenza e suddividono gli interventi in base alla loro destinazione funzionale (edilizia per l'istruzione, per servizi sportivi, opere a rete per la mobilità...). Per ogni destinazione individuano anche le possibili opere (asilo nido, scuola media, campo sportivo, piscina, strada ordinaria, ferrovia) e per ognuna di esse la relativa classe e la categoria.

Nel bando di gara la stazione appaltante è pertanto tenuta a indicare la classe e la categoria dell'intervento, in quanto ciò è funzionale anche per la dimostrazione dei requisiti minimi di partecipazione. Da notare che fino all'entrata in vigore del futuro Regolamento d'attuazione del Codice vigente, alla disciplina degli incarichi dei servizi d'architettura e ingegneria, continuano ad applicarsi le disposizioni del Dpr n. 554/1999, circa i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi. In merito ai criteri d'aggiudicazione, l'art. 81 del Codice prevede che l'offerta migliore debba essere selezionata con il criterio del prezzo più basso o con quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Ora l'Autorità ribadisce che nell'ambito degli appalti di servizi d'ingegneria e architettura, è preferibile adottare il criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, in quanto consente di valorizzare le **capacità innovative del mondo professionale, volte ad aumentare il valore complessivo del servizio offerto**.

I criteri di valutazione che vanno presi in considerazione nel caso d'aggiudicazione con questo criterio, sono indicati all'art. 64, comma 2, del Dpr 554/99, che attribuisce a ciascun criterio dei fattori ponderali.

L'Autorità sottolinea alcuni aspetti in merito all'applicazione di questi criteri, chiarendo che **gli elementi qualitativi di valutazione delle offerte devono rivestire un «peso» maggiore, rispetto all'elemento prezzo e all'elemento tempo**. Occorre però anche, che il disciplinare di gara stabilisca i cosiddetti criteri motivazionali che consentono di ritenere un'offerta migliore di un'altra. Il Regolamento infatti stabilisce quale conte-

nuto deve avere la documentazione a corredo dell'offerta, ma non contiene alcuna indicazione sui possibili criteri motivazionali da impiegare nella fase valutativa dell'offerta stessa.

La determinazione dell'Avcp offre adesso alcune indicazioni al riguardo.

Per quanto riguarda il criterio di valutazione a) «professionalità o adeguatezza dell'offerta» (art. 64), il criterio motivazionale dovrebbe prevedere che saranno ritenute più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare il livello di specifica professionalità del concorrente, che dimostri d'aver redatto progetti che corrispondono agli obiettivi della stazione appaltante di realizzare opere che nel loro

ciclo di vita ottimizzino il costo complessivo di costruzione e di gestione. Per quanto riguarda il criterio di valutazione b) «caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta», il criterio motivazionale dovrebbe prevedere che sarà considerata migliore quell'offerta nella quale si dimostri che la struttura e la concezione tecnico-organizzativa, in rapporto anche ai tempi che il concorrente impiegherà per la realizzazione della prestazione, offrono un'elevata garanzia della qualità dell'attuazione della prestazione.

L'Avcp ha in tutta evidenza raggiunto la consapevolezza che la progettazione riveste un ruolo centrale per il raggiungimento della qualità dell'opera pubblica. È ora necessario che i diversi livelli di Governo, centrale, regionale, locale e in genere gli Enti banditori, acquisiscano un'analogha convinzione e di **conseguenza attribuiscano nuovamente al progetto e alla professionalità dei progettisti, un peso più consona all'incidenza fondamentale che il loro lavoro è destinato ad avere sulla qualità dell'opera**.

Ora l'Autorità ribadisce che nell'ambito degli appalti di servizi d'ingegneria e architettura, è preferibile adottare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto consente di valorizzare le capacità innovative del mondo professionale, volte ad aumentare il valore complessivo del servizio offerto.